

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7041 del 10/12/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio, richiesta dalla società HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA per l'attività di produzione calcestruzzi preconfezionati per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7312 del 09/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno dieci DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Montevoglio, richiesta dalla società HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA per l'attività di produzione calcestruzzi preconfezionati per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-2333 del 08/05/2023, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 32815 del 06/06/2023 e con scadenza di validità in data 05/06/2038 alla società Calcestruzzi Spa (C.F./P.IVA 01038320162), così come volturata da ARPAE con DET-AMB-2024-766 del 09/02/2024 alla società di cui all'oggetto, per area di gestione dell'attività di produzione calcestruzzi preconfezionati svolta presso lo stabilimento in oggetto, che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 15/04/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/82669 del 05/06/2024 (**pratica Sinadoc 18391/2024**) dal procuratore della società HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA (C.F. 01038320162 / PIVA 01038320162), con sede legale in Comune di Peschiera Borromeo (MI), Via Lombardia n. 2/A, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione calcestruzzi preconfezionati svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento di seconda pioggia {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito di acque reflue industriali {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata a seguito della suddivisione, in due distinte aree produttive, dell'attuale area occupata dallo stabilimento autorizzato e della cessione di una di esse, comprensiva delle presenti reti e sistemi di raccolta e laminazione delle acque reflue in pubblica fognatura e in acque superficiali, ad altra Società, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle matrici ambientali emissioni in atmosfera e impatto acustico già autorizzate.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.
- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Impatto Acustico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/92785 del 21/05/2024, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita dallo stesso in data 05/09/2024 al prot.n. 49500 poi agli atti di ARPAE con PG/2024/160356 del 05/09/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/166746 del 17/09/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, HERA SPA e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- il SUAP con nota del 22/10/2024, acquisita con PG/2024/190207 del 22/10/2024, trasmetteva ad ARPAE SAC le integrazioni volontarie utili al fine di chiarire con certezza la gestione delle condotte di scarico, trasmesse in data 25/09/2024 dalla società istante al SUAP ed acquisite dallo stesso in data 25/09/2024 al prot.n. 53534;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/198716 del 04/11/2024 comunicava al SUAP l'avvenuta ricezione della documentazione integrativa volontaria della società e provvedeva a specificare ulteriormente ai soggetti competenti (Comune di Valsamoggia, HERA SPA e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) la natura e le caratteristiche dei pareri di competenza attesi.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi di acque di dilavamento in acque superficiali (PG/2024/220230 del 05/12/2024);
- Parere per la matrice scarichi industriali in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2024/232112 del 20/12/2024);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Parere di compatibilità urbanistico-edilizia del Comune di Valsamoggia (PG/2025/107964 del 16/06/2025);
- Parere per la matrice scarichi industriali in pubblica fognatura del Comune di Valsamoggia (PG/2025/216996 del 09/12/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

CONSIDERATO inoltre che l'istruttoria tecnica svolta sull'istanza, così come presentata, ed il conseguente rilascio dell'atto autorizzativo, per la natura e tipologia della modifica richiesta, deve intendersi condizionata alla presentazione di una nuova domanda di AUA, da parte della Società subentrante nella gestione dell'area e delle relative matrici ambientali già autorizzate con la precedente AUA, ma cedute ad essa a seguito del frazionamento dell'area e delle matrici ambientali,.

CONSIDERATO che a seguito della suddivisione dell'area dello stabilimento la Società subentrante sopracitata ha provveduto in data 09/08/2024 a presentare al SUAP territorialmente competente separata istanza di rilascio di Nuova Aua per l'area di propria competenza che sarà oggetto di separato procedimento amministrativo.

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 550,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 303,00. (importo ridotto al 50% ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE per proseguimento senza modifiche della matrice in essere a seguito modifica sostanziale altre matrici di AUA)

- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA, per l'esercizio dell'attività di produzione calcestruzzi preconfezionati svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA (C.F. 01038320162 / PIVA 01038320162) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2333 del 08/05/2023), con scadenza di validità in data 05/06/2038 e del successivo atto di Voltura di ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-766 del 09/02/2024), e contestualmente richiede al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro di provvedere alla revoca dei propri provvedimenti di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e Voltura del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del

Comune di Valsamoggia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento HEIDELBERG MATERIALS ITALIA – CALCESTRUZZI S.P.A.

Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1A

Scarico (denominato S1A), mediante una condotta da identificarsi come mero "veicolo idraulico" (in gestione ad altra società "*Costruzioni Generali Appennino SRL*" oggetto di separata AUA) ed il cui punto terminale S1 si immette nella pubblica fognatura mista di via Cassola (afferente al depuratore intercomunale di Bazzano). Lo scarico S1A è classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque di dilavamento (prima pioggia), acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nella torretta di controllo e delle acque di dilavamento dell'ex area di rifornimento carburanti provenienti dalla medesima attività.

Le acque di dilavamento originate dall'attività produttiva, classificate come industriali, sono preventivamente trattate, mediante un sistema costituito da una vasca di prima pioggia da 40 m³, conforme alle linea guida ARPAE 28/DT del 2008, le acque di prima pioggia in uscita sono avviate ad una sezione di disoleazione e pozzetto di campionamento dedicato.

Le acque reflue domestiche si uniscono alle acque di cui al precedente punto a valle del pozzetto di campionamento;

Le acque dilavamento dell'ex area di rifornimento carburanti, prima della loro unione a quelle sopracitate, sono preventivamente trattate mediante un impianto di disoleazione e pozzetto di campionamento dedicato

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- uno scarico denominato S2A di acque di dilavamento (seconda pioggia) provenienti dallo stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato B al presente atto).

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni, relative allo scarico in pubblica fognatura, impartite dal Comune di Valsamoggia con Prot. n. 70973 del 05/12/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/216996 del 09/12/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 109172 del 19/12/2024. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 35702/2022, sinadoc n. 39642/2023).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “15_24-043-*aua_rel0a_illustrativa*” datata Aprile 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/82669 del 06/05/2024).
 - “4_24-043-*aua_all-04a_plan-reti*” in scala 1:500 e datata Aprile 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/82669 del 06/05/2024).
 - “4_all-0a_plan-veicolo_idraulico” in scala 1:500 e datata Settembre 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/190207 del 22/10/2024).

Pratica Sinadoc n. 18391/2024

Documento redatto in data 09/12/2025



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale dell'AUA DET-AMB-2023-2333 del 08/05/2023 (intestata a CALCE-STRUZZI SPA, poi volturata con DET-AMB-2024-766) - matrici: acque reflue – pratica Impresa **HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA** – ubicazione loc. Monteveglio - Valsamoggia – Via Cassola Traversa. – **(Pratica SUAP n. 528/2024).** - **Trasmissione di parere.**

Vista la documentazione che il SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato allo scrivente Servizio con prot. 24770 del 06/05/2024 e con successive e corrispondenti integrazioni;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 18391/24 - Prot. N.ro 220230/2024 del 05/12/2024 (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 65927 del 05/12/2024, che si allega in copia), relativo alla matrice scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale in Canale Braglia e poi Torrente Samoggia;

Visto il parere di HERA S.p.A prot. 109172/24 del 19/12/2024 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 68896 del 20/12/2024, che si allega in copia), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura;

Preso atto che l'istanza in oggetto è stata avanzata per la **sola matrice scarichi fognari** (delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura e delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale in Canale Braglia e poi Torrente Samoggia);

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



Preso atto che, come peraltro indicato anche da ARPAE-AACM nelle proprie note prot. N.ro 166746/2024 del 17/09/2024 (acquisita agli atti di questo Comune con prot. 51496 del 17/09/2024) e prot. N.ro 198716/2024 del 04/11/2024 (acquisita agli atti di questo Comune con prot. 60357 del 04/11/2024), le seguenti matrici sono state dichiarate dalla società in oggetto in **prosecuzione senza modifiche rispetto a quanto già valutato ed autorizzato** in precedenza con la vigente Autorizzazione Unica Ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Soggetto competente ARPAE – AACM);
- Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 447/1995 (Soggetto competente Comune di Valsamoggia);

Tenuto conto di quanto indicato nei suddetti pareri, per quanto di competenza, si esprime

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura e delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale in Canale Braglia e poi Torrente Samoggia:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta, **nel rispetto** di quanto rispettivamente indicato e prescritto nei sopra citati pareri di:

- HERA S.p.A prot. 109172/24 del 19/12/2024 e di
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 18391/24 - Prot. N.ro 220230/2024 del 05/12/2024 (ai quali, pertanto, si rimanda).

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*





HERA S.p.A.
 Direzione Acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
 COMUNE di VALSAMOGGIA
 SUAP ASSOCIATO
 Piazza Berozzi, 3
 40053 Valsamoggia
 loc. Crespellano
 suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p.c.
 Spett.le/Egr.
 ARPAE BOLOGNA
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni
 VIA SAN FELICE , 25
 40122 BOLOGNA BO
 aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 19 dicembre 2024
 Prot. n. 0109172/24

Asset management
 Pianificazione e sviluppo Asset
 Insediamenti Produttivi e Omologhe/MM

OGGETTO: *Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 54/2024 Richiesta di parere Prot. 41432 del 07/05/2024;
- Rif. pratica SUAP 528/2024.

▪ Ragione sociale ditta	HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	CASSOLA TRAVERSA, - VALSAMOGGIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali Produzione di calcestruzzi preconfezionati
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Prima Pioggia Sedimentazione Disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BAZZANO-INTERCOMUNALE, VIA ZOPPO BAZZANO

OGGETTO Domanda di Modifica dell'AUA vigente DET-AMB-2023-2333 del 08/05/2023 volturata con DET-AMB-2024-766 del 09/02/2024 per l'impianto della società HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA, sito in Comune di Valsamoggia (BO), località Monteveglio, via Cassola Traversa n.SNC
 Pratica Suap 528/2024
 Pratica Sinadoc. 18391/2024

In riferimento all'istanza di modifica di AUA presentata dal Sig. FERRARI LORENZO c.f. FRRLNZ74D27F257R in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA** con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) via Lombardia 2/A e stabilimento in Valsamoggia, via Cassola Traversa SNC Loc.Monteveglio (Coordinate geografiche: 44.486235 N, 11.097543 E) esercente l'attività di **PRODUZIONE CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI**;

esaminata la documentazione, facente parte dell'istanza in oggetto, essa risulta presentata dalla

HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI SPA (d'ora in avanti HM) per:

1) Modifica della rete di raccolta delle acque meteoriche consistenti in

-Realizzazione di nuovi pozzetti;

-Risagomatura dei piazzali per adeguamento delle pendenze

-Ripristino del grigliato sotto i silos

-Realizzazione di un dosso in prossimità dell'asciugatura materiali per contenere le acque di percolazione. Tali acque saranno avviate al recupero nell'impianto di betonaggio.

2) Separazione gestionale delle reti di raccolta delle acque meteoriche con particolare riguardo a:

-la vasca di prima pioggia da 40 m³ che sarà in carico a HM

-la vasca da 152 m³ passerà invece a Costruzioni Generali Appennino SRL

La società Costruzioni Generali Appennino SRL si assume la responsabilità gestionale dei tratti terminali di tutti gli scarichi del comparto (S1 e S2) a valle dei rispettivi pozzetti fiscali, che saranno considerati come veicoli idraulici fino al rispettivo recettore.

In merito a questo aspetto entrambe le società conferiscono i propri reflui industriali verso lo scarico di comparto S1.

Lo scarico S1 recapita nella pubblica fognatura mista di via Cassola IDSAP 1113890 e da questa al depuratore di acque reflue urbane di Bazzano-intercomunale IDSAP 1000654. Pubblica fognatura e depuratore sono gestiti dalla Scrivente Società.

Si stabilisce di definire **S1B** lo scarico parziale di HM.

Lo scarico delle acque di seconda pioggia avviene nel punto S2B recapitante nei corsi idrici superficiali canale Braglia e quindi verso il torrente Samoggia.

La rete degli scarichi di HM si compone di:

a) Una rete di raccolta di acque meteoriche avviate al trattamento di prima pioggia. L'area soggetta al dilavamento ha una superficie totale di 7816 m². Essa è composta da tre sottobacini realizzati con materiale a diverso coefficiente di dilavamento (Ca). L'applicazione di tale coefficiente, per ogni sottobacino, porta ad una stima di superficie equivalente pari a **4391.30 m²**.

La precipitazione di prima pioggia, pari a 5 mm, richiede un volume di raccolta di almeno 22 m³ che sommati al volume fango (7.5 m³, stimato con Cf=300), fanno un volume utile di almeno 29.5 m³.

La presenza della vasca da 40 m³ è pienamente conforme alla linea guida ARPAE 28/DT del 2008.

La vasca di prima pioggia è realizzata sul lato ovest del perimetro aziendale. Le acque di prima pioggia, dopo la sedimentazione, sono avviate alla sezione di disoleazione ubicata sul lato nord, in prossimità dell'ingresso dello stabilimento su via Cassola Traversa.

A valle del disoleatore è presente il pozzetto di campionamento per la verifica di conformità analitica. Si indica **S1BQ** tale punto di scarico parziale indicato nella planimetria allegata.

Le acque meteoriche di prima pioggia sono equiparate alle **acque reflue industriali** e, a valle dei trattamenti, dovranno rispettare i valori tabulati nella tab.3 All.5 Parte III D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii colonna scarichi in fognatura.

b) Un'asse di scarico delle acque reflue domestiche derivante dai servizi igienici ubicati nella torretta di controllo;

c) Un'asse di scarico delle acque meteoriche dell'ex area di rifornimento carburanti ad est della pesa. Tali acque prima dello scarico sono trattate con impianto di disoleazione. Tale sezione è provvista di proprio pozzetto di prelievo a valle del disoleatore.

L'unione degli scarichi avviene secondo questo ordine: $a > b > c$. S1B è pertanto costituito da unione di acque meteoriche da dilavamento di superfici contaminate, trattate, e acque reflue domestiche.

-Le acque meteoriche di seconda pioggia sono avviate allo scarico verso S2B

-Le acque di processo per l'impianto di betonaggio sono attinte dal pozzo in concessione. L'impianto prevede un ciclo chiuso delle acque di processo con recupero delle acque tecnologiche, di quelle derivanti dai lavaggi delle autobotti e dai colaticci dell'area di asciugatura. Una vasca di sedimentazione elimina le componenti più grossolane e il "chiarificato" è accumulato in una cisterna di 80 m³ per il riutilizzo nel processo produttivo. I fanghi sono smaltiti come rifiuti da ditta autorizzata.

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia;
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - Evitare qualsiasi attività sporcante (es lavaggi, travasi, ecc) nella ex piazzola di rifornimento carburanti.
- 2) le acque di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità. Se già presente e realizzata nel tratto costituito dal veicolo idraulico, in gestione a Costruzioni Generali Appennino SRL, HM dovrà prendere formali accordi con tale società per l'utilizzo comune in caso di necessità derivanti da sversamenti accidentali di rifiuti/sostanze contaminanti sulle superfici di competenza di HM.
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo la frequenza indicata dal costruttore/fornitore/gestore, quale che sia la frequenza maggiore;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 16) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.
- 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

All.1 Planimetria scarico industriale. Documento di una pagina.

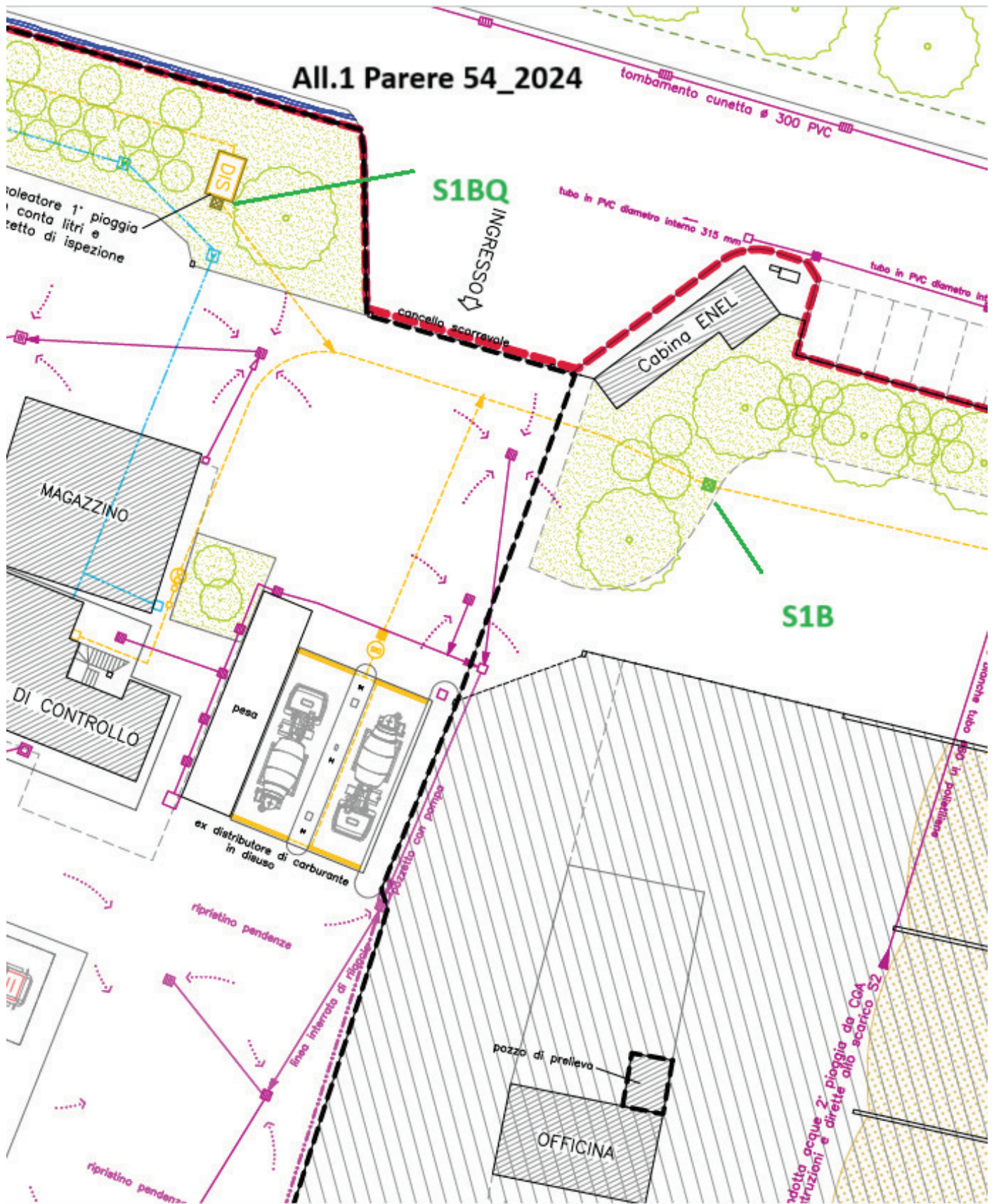
Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli



Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento HEIDELBERG MATERIALS ITALIA – CALCESTRUZZI S.P.A.

Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S2A

Scarico (denominato S2A), mediante una condotta su Via Acqua Fredda da identificarsi come mero "veicolo idraulico" (in gestione ad altra società "*Costruzioni Generali Appennino SRL*" oggetto di separata AUA) il cui punto terminale S2 è posto via Cassola Traversa per poi immettersi Canale Braglia e poi Torrente Samoggia, costituito dalle acque di dilavamento (seconda pioggia) in uscita dai pozzetti scolmatori a monte dell'impianto di trattamento di prima pioggia di 40 m³ a servizio dei piazzali dell'area dello stabilimento.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in pubblica fognatura:

- uno scarico denominato S1A di acque reflue industriali provenienti dall'area dello stabilimento (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato A al presente atto).

3. Prescrizioni

- a) in relazione allo scarico S2 che recapita acque di seconda pioggia e pertanto considerate "non contaminate" per definizione, queste non dovranno mai essere interessate/contaminate da alcun inquinante;
- b) la rete fognaria di adduzione dovrà essere realizzata e mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici allegati alla domanda presentata;
- c) la Direzione aziendale dovrà fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- d) dovranno essere eseguiti interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto di

depurazione a servizio delle acque di prima pioggia, con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata, articolati come di seguito indicato:

- controllo del livello di sedimento depositatosi all'interno dei separatori e del livello dello strato di oli trattenuti dal comparto di disoleazione;
 - controllo ed eventuale pulizia del filtro a coalescenza;
 - svuotamento periodico dei fanghi depositati nel sedimentatore, il cui livello non dovrà superare il 30 % del volume netto del comparto di separazione fanghi, da parte di ditte specializzate;
 - svuotamento periodico degli oli trattenuti nel comparto di disoleazione, il cui livello non dovrà superare il 20 % del volume netto della relativa vasca, da parte di ditte specializzate;
 - i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n. 152/06 – Parte Quarta;
- e) all'interno dell'impianto dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;
- f) il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
- g) gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- h) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- i) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- j) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento /impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- k) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 35702/2022, sinadoc n. 39642/2023).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - *"15_24-043-uaa_rel0a_illustrativa"* datata Aprile 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/82669 del 06/05/2024).
 - *"4_24-043-uaa_all-04a_plan-reti"* in scala 1:500 e datata Aprile 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/82669 del 06/05/2024).
 - *"4_all-0a_plan-veicolo_idraulico"* in scala 1:500 e datata Settembre 2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/190207 del 22/10/2024).

Pratica Sinadoc n. 18391/2024

Documento redatto in data 09/12/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento HEIDELBERG MATERIALS ITALIA – CALCESTRUZZI S.P.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di betonaggio, miscela di componenti e vendita di calcestruzzo pronto all'uso svolta dalla società HEIDELBERG MATERIALS ITALIA – CALCESTRUZZI S.P.A. nello stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1-E2 (provenienza: carico autobetoniera – riempimento silos)

Portata massima	8300	Nm ³ /h
Altezza minima	8,5	m
Durata massima	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3-E4-E6 (provenienza: sfiato carico bilancia cemento)

Portata massima	200	Nm ³ /h
-----------------	-----	--------------------

Altezza minima	4	m
Durata massima	discontinua	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco.

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E5 (provenienza: sfiato carico silo cemento)

Portata massima	300	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	discontinua	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E7 (provenienza: sfiato carico bilnacia miscelatore)

Portata massima	200	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	discontinua	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

I filtri a tessuto dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il

guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2 e comunque non oltre il 31.12.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/12/2017 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.
7. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 35702/2022, sinadoc 39642/2023).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2024/82669 del 06/05/2024)

Pratica Sinadoc n. 18391/2025

Documento redatto in data 09/12/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento HEIDELBERG MATERIALS ITALIA – CALCESTRUZZI S.P.A.
Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola Traversa n. SNC, Loc. Monteveglio

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto il parere del Comune di Valsamoggia prot. 70973 del 05/12/2025 agli atti di Arpae al PG/2025/216996 del 09/12/2025 (già unito all'Allegato A del presente provvedimento), con il quale prende atto della prosecuzione senza modifiche della matrice di impatto acustico già valutata con proprio precedente parere prot. 24462 del 22/12/2016
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Valsamoggia prot. Protocollo 64656/2016 agli atti di Arpae prot. 24462 del 22/12/2016 per la matrice impatto acustico che si allega;

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- c) Le prescrizioni relative all'impatto acustico contenute nel parere del Comune di Valsamoggia riportato in calce al presente allegato.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 35702/2022, sinadoc n. 39642/2023).
- Documentazione Tecnica Acustica allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2024/82669 del 06/05/2024)

Pratica Sinadoc n. 18391/2025

Documento redatto in data 09/12/2025



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento industriale esercente l'attività di betonaggio e vendita di calcestruzzo pronto all'uso, sito in VIA CASSOLA traversa, Località Monteveglio, comune di Valsamoggia (BO), ditta richiedente "Granulati Donnini SpA". (Pratica n. 1616/16).

Vista la documentazione, pervenuta allo scrivente Servizio Ambiente con prot. n. 44256/2016 e successiva integrazione prot. n. 62493/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto del parere rilasciato da Hera S.p.a. pervenuto al prot. n. 47663 del 14/09/2016;

Dato atto che:

- trattasi di istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento per il volume di prima pioggia;
- trattasi di istanza di richiesta di autorizzazione di emissioni in atmosfera di cui all'art. 272;
- l'insediamento ricade in zona in zona provvista di pubblica fognatura.

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Cassola Loc. Monteveglio, distinto catastalmente al Foglio 15 Mappale 5 Sezione Monteveglio M320C è ubicato in parte nel sistema insediativo - ambiti in corso di trasformazione AR.e - Ambiti di trasformazione in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (Piani di recupero convenzionati in corso di attuazione) art. 4.3.1. Norme RUE ed in parte nel sistema naturale e ambientale - territorio rurale - ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico art. 4.6.3. Norme RUE;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

b) la matrice rumore

l'insediamento produttivo fa parte secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata con deliberazione del C.C. n. n.11 del 25/02/2016, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarichi

acque reflue domestiche

tali reflui sono immessi in fognatura per le acque nere;

acque meteoriche di dilavamento per il volume di prima pioggia

1. l'acqua viene immessa nel ciclo produttivo in fase di miscelazione con inerti e cemento, successivamente tutta l'acqua recuperata dalle betoniere, viene riutilizzata, previa decantazione, nel ciclo produttivo e non si ha scarico di acqua di processo;
2. lo scarico terminale risulta costituito dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, trattate per il volume della prima pioggia in impianti di sedimentazione primaria/disoleatura;
3. le acque meteoriche, dopo il trattamento di cui sopra, sono immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore intercomunale di Bazzano;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza.

parere favorevole

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", richiesta dalla ditta "Granulati Donnini SpA", con sede legale in Modena (MO) Località San Damaso Via Cave Montorsi n.27/a, in relazione all'insediamento industriale esercente l'attività di betonaggio e vendita di calcestruzzo pronto all'uso, sito in via Cassola traversa, località Monteveglio - Comune di Valsamoggia (BO), vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti, dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico approvata con deliberazione del C.C. n. 11 del 25/02/2016 e dalla classificazione Acustica del Comune di Valsamoggia vigenti;
- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento, per il volume di prima pioggia, ("acque di scarico");
- le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico indicato in planimetria "S1", i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;

- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2, dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 – 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche non contaminate (acque meteoriche di seconda pioggia e acque meteoriche raccolte dalle coperture), sarà consentito solo dopo valutazione della impossibilità di recapito in corpo idrico di superficie.
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
- in adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Ambiente

all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Siano fatti e salvi i diritti di terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Cremonini Stefano

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.